

LINEE GUIDA/VADEMECUM PER LA PRESA IN CARICO SANITARIA E SOCIO-SANITARIA DEI MIGRANTI



SOMMARIO

PREMESSA.....	3
L'ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO	5
1. La verifica dei requisiti per l'iscrizione al SSR	6
a. Il caso: attesa di primo rilascio permesso di soggiorno.....	7
b. Il caso: lo straniero che non ha ancora provveduto all'iscrizione e l'iscrizione d'ufficio	7
2. La durata dell'iscrizione sanitaria	7
3. La tutela della salute dei minorenni	8
4. I familiari a carico dello straniero iscritto al SSR.....	8
5. Le dichiarazioni sostitutive	9
6. La residenza e l'effettiva dimora	9
7. L'esenzione	9
STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO: STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (IL CODICE STP) ED EUROPEI NON ISCRITTI (IL CODICE ENI)	11
1. IL CODICE STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)	12
a) I documenti richiesti per il rilascio del codice STP.....	12
b) La validità e la durata del codice STP	12
c) L'esenzione con codice STP	12
2. IL CODICE ENI (EUROPEO NON ISCRITTO)	13
a) I documenti richiesti per il rilascio del codice ENI.....	13
b) La validità e la durata del codice ENI.....	13
c) L'esenzione con codice ENI	14
APPENDICE: I DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL SSR DEGLI STRANIERI NON UE.....	14
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	18
RIFERIMENTI.....	20

PREMESSA

Come negli altri ambiti di *policy*, anche per le politiche migratorie la dimensione locale assume un ruolo di primissimo piano: se le politiche di immigrazione, infatti, restano competenza statale (e oggetto di attenzione e coordinamento a livello europeo) le politiche in favore dei migranti devono pur sempre avere una gestione articolata e diversificata dal punto di vista territoriale.

Guardando all’Italia, è importante tenere presente che secondo la Costituzione Italiana (artt. 2 e 10) alcuni diritti e doveri spettano agli stranieri e agli apolidi che risiedono sul territorio della Repubblica, questo significa che tutti godono sicuramente anche di una serie di diritti civili.

Se si considera la Legge n.40 del 1998 che, seppur modificata, resta il testo di riferimento per quanto riguarda le politiche migratorie, è possibile notare come il suo impianto si basi su un modello organizzativo di *governance* e sussidiarietà simile a quello che verrà definito due anni dopo nella Legge n. 328/2000, prevedendo un ruolo attivo delle Regioni, delle Province e dei Comuni e di altri Enti Locali per favorire l’integrazione e l’inserimento degli stranieri nel tessuto sociale.

Questo modello di politiche, in cui gli attori principali sono gli Enti Locali, ha portato a sperimentazioni locali di eccellenza capaci di mettere in campo politiche innovative, ma ha anche portato alla luce situazioni problematiche, che in genere evidenziano uno scarso coordinamento fra attori e la difficoltà a mettere insieme e a valore comune risorse e visioni condivise sul fenomeno migratorio e su come governarlo.

Se ci si sofferma a considerare la regione Puglia, a fronte di una normativa avanzatissima e ampiamente tutelante quale la Legge Regionale n. 32/2009, si riscontra nei fatti una difficoltà oggettiva nell’organizzazione dei Servizi, soprattutto in relazione a quelli di carattere sanitario e socio-sanitario, oggetto di queste linee guida, che hanno come *main focus* la tutela della salute dei migranti che vivono nella nostra regione, in particolare sotto il versante dell’accesso al sistema sanitario e socio-sanitario regionale.

L’obiettivo del presente documento è, dunque, quello di fornire ai soggetti destinatari di responsabilità a vario titolo nella presa in carico dei migranti, spesso soggetti ad elevata vulnerabilità e marginalità sociale, procedure uniformi, chiare e applicabili, coerenti con la normativa vigente e con le buone prassi sperimentate, perché le disuguaglianze di salute che già

interessano la specifica utenza per ovvie ragioni (status giuridico e condizioni socio- economiche e culturali, lingua etc.), non siano ulteriormente ampliate dal risiedere in un territorio pugliese piuttosto che in un altro e dunque dal rivolgersi a Servizi di competenza di ASL diverse, che applicano procedure diverse per prendere in carico situazioni uguali.

La tutela della salute dei migranti e dei soggetti più vulnerabili in genere, sono atti doverosi che le politiche pubbliche devono sforzarsi di compiere a contrasto delle più gravi disuguaglianze di accesso alle cure che subiscono le popolazioni di emarginati del nostro Paese, tanto sia al fine di garantire pari opportunità di esercizio del diritto alla salute in quanto costituzionalmente garantito, ma anche in quanto si tratta di realizzare politiche di salute pubblica a protezione della nostra Comunità tutta.

L'ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO

L'Accordo Stato Regioni del 20.12.2012 contenente «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome»¹ rappresenta il punto di partenza per il corretto accesso ai servizi sanitari della popolazione straniera, con il fine di favorire una maggiore uniformità nei percorsi di accesso al Servizio Sanitario Regionale e alle cure da parte dei migranti e facilitare il lavoro degli operatori sanitari.

L'accordo prevede che sono obbligatoriamente iscritti al Sistema Sanitario Regionale ex art. 34 co. 1 D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii., tutti i cittadini stranieri presenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

- ✓ lavoro subordinato, anche stagionale;
- ✓ lavoro autonomo;
- ✓ motivi familiari (salvo che si tratti del permesso rilasciato ai genitori ultrasessantacinquenni a carico entrati in Italia per ricongiungimento familiare con istanza presentata dopo il 5 novembre 2008: cfr. art. 29, comma 3, lett. bis) T.U.);
- ✓ asilo politico/rifugiato;
- ✓ asilo umanitario/motivi umanitari /protezione sussidiaria/casi speciali/ protezione speciale/ protezione sociale;
- ✓ richiesta di protezione internazionale;
- ✓ richiesta di asilo;
- ✓ attesa adozione;
- ✓ affidamento ivi compresi minori non accompagnati;
- ✓ richiesta di cittadinanza;
- ✓ possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ familiari non comunitari di cittadini comunitario iscritto al SSR;
- ✓ attesa di occupazione;

¹ G.U. Serie Generale, n. 32 del 07 febbraio 2013. Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2013.

- ✓ attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea in attesa di definizione della pratica)²;
- ✓ minori stranieri presenti sul territorio a prescindere da possesso di permesso di soggiorno³;
- ✓ genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore⁴;
- ✓ donna in permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza fino a sei mesi dalla nascita del figlio cui provvede (il padre del bambino è equiparato alla madre);
- ✓ motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio⁵;
- ✓ detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà; sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno;
- ✓ permessi per motivi di giustizia;
- ✓ motivi religiosi per religiosi che svolgono attività lavorativa;
- ✓ apolide;
- ✓ motivi di studio studenti per studenti che svolgono attività lavorativa;
- ✓ residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana;
- ✓ motivi di salute/umanitari (esclusi i soggiornanti ex art. 36 T.U. 286/98 cure mediche).

Per la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione non appartenenti all'UE e in possesso del permesso di soggiorno si rimanda alle schede in appendice al presente documento.

1. La verifica dei requisiti per l'iscrizione al SSR

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti.

Pertanto, l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa pur non essendo in

² Circolare Ministero della Salute del 14.07.2020 "...si chiarisce che ai cittadini stranieri in emersione deve essere riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio in coerenza con i principi di tutela della persona e della dignità del lavoratore contenuti nell'art. 34 del T.U. n. 286/98. L'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda di emersione o del permesso temporaneo, ed avrà carattere provvisorio fino al perfezionamento della procedura di emersione. Si evidenzia inoltre che in entrambi i casi al cittadino straniero dovrà essere rilasciata la tessera sanitaria ma non la TEAM, che potrà essere rilasciata, verificati i requisiti, solo al momento in cui al cittadino straniero sarà rilasciato regolare permesso di soggiorno per lavoro."

³ L. n. 176/1991 'Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo' e art. 35 co. 3 lett. b) T.U. 286/98.

⁴ Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali n. 8489 del 19.04.2009.

⁵ Circolare Ministero della Salute n.DGRUERI/VI/ 11494 del 19.07.2007.

possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR (permesso per assistenza minore/motivi di studio/motivi religiosi).

a. Il caso: attesa di primo rilascio permesso di soggiorno

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno (ricevuta postale/modello C3), ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero.

Si specifica che sul modello C3 - ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale viene riportato il codice fiscale provvisorio che consente l'iscrizione al SSR⁶.

b. Il caso: lo straniero che non ha ancora provveduto all'iscrizione e l'iscrizione d'ufficio

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo straniero non comunitario regolarmente presente sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza e alla contestuale iscrizione d'ufficio al SSR.

Infatti, il possesso del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia⁷.

Pertanto, l'iscrizione al SSR ha carattere meramente dichiarativo, ovvero ricognitivo del diritto alle prestazioni e non costitutivo del diritto.

2. La durata dell'iscrizione sanitaria

L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso.

⁶ Circolare Ministero della Salute, 7 marzo 2017 - (cod. A6273) Nella fattispecie, con riferimento al decreto legislativo 142/2015 ex art. 1 (le misure sull'accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale), al fine di ottimizzare la procedura d'iscrizione all'SSN, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha attivato apposita procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio, contestualmente alla verbalizzazione della domanda. Tale procedura prevede il rilascio del codice fiscale provvisorio numerico da parte della questura e della polizia di frontiera, consentendo l'iscrizione al SSN. Sulla base di quanto stabilito nella medesima circolare, pertanto, il codice fiscale provvisorio verrà riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale sopradescritta.

⁷ Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione in fase di rinnovo del permesso è prevista l'esibizione di copia della richiesta di rinnovo (ricevuta postale / cedolino questura).

L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. La tutela della salute dei minorenni

La tutela della salute dei minori stranieri in Italia trova il suo fondamento nella Convenzioni Internazionali, fra tutte prima la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e negli articoli 10 e 32 della Carta Costituzionale. In particolare, la Convenzione di New York impone agli Stati di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, in condizioni di assoluta parità.

Con il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 è stato sancito che per **tutti i minori stranieri presenti** sul territorio (sia se presenti con i genitori, che nel caso di minori non accompagnati - MSNA) ed **indipendentemente dalla regolarità del soggiorno**, è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR⁸.

Nel contempo, la L.47/2017 ha previsto **l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati**, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

L'iscrizione dei MSNA al Servizio Sanitario Regionale viene richiesta dall'esercente, anche invia temporanea, della responsabilità genitoriale (tutore), o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. I familiari a carico dello straniero iscritto al SSR

L'assistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti in Italia a carico dello straniero iscritto obbligatoriamente.

Per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell'assistenza sanitaria, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. n. 797/1955 (figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimi, figli adottivi, affilati, figli naturali legalmente riconosciuti, e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; in certi casi, ascendenti in linea diretta, a carico).

⁸ D.P.C.M. 12.01.2017 articolo 63, comma 4, "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani".

Agli stranieri regolarmente soggiornanti obbligatoriamente iscritti al SSR viene rilasciata **la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)**, al pari dei cittadini italiani.

5. Le dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

6. La residenza e l'effettiva dimora

Lo straniero è iscritto negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel suo territorio di residenza o dove ha effettiva dimora, ovvero quello indicato nel permesso di soggiorno.

Se non c'è fissa dimora, si considera residente nel comune dove ha domicilio⁹. Se è un richiedente di protezione internazionale si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità.

Una delle maggiori criticità dei lavoratori migranti è la forte mobilità sul territorio, conseguenza della stagionalità dei lavori agricoli, una buona prassi è l'iscrizione con presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio con cancellazione e/o sospensione d'ufficio dell'iscrizione nella ASL di provenienza.

7. L'esenzione

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno che comporta l'obbligo di iscrizione al SSR hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l'obbligo contributivo¹⁰.

Una delle barriere alla piena accessibilità dei servizi sanitari da parte dei migranti in condizione di vulnerabilità è rappresentato dalla difficoltà nel pagamento del ticket sanitario. L'art. 19, co.7 Dlgs

⁹ L. 1228/1954 art. 2 e L. 94/2009 art. 3 commi 38 e 39.

¹⁰ L'art. 19, co.7 Dlgs 150/2015 stabilisce che: (...) le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di inoccupazione. Il giudice stabilisce che: (...) Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece le circostanze che l'interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Al fine del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) ed inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D'altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare del Ministero del lavoro n.5090 del 4/4/2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

150/2015 stabilisce che le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di inoccupazione. La Circolare del Ministero del lavoro n.5090 del 04/04/2016 ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la **condizione di non occupazione**.

STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO: STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (IL CODICE STP) ED EUROPEI NON ISCRITTI (IL CODICE ENI)

Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere **URGENTI** o comunque **ESSENZIALI**, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva¹¹.

CURE URGENTI: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

CURE ESSENZIALI: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)¹².

Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela della **gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane**, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del **minore** in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989¹³;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

¹¹ T.U. n. 286/98 art. 35 comma 3.

¹² Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 “*l'accertamento dell'essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico.*”.

¹³ L. n. 176/1991 ‘Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo’.

È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso. Ai fini dei trapianti (compreso il trapianto di midollo osseo), considerati terapie essenziali, lo straniero è trattato al pari del cittadino italiano.

1. IL CODICE STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)

L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione. Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni o può essere rilasciato preventivamente, al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

a) I documenti richiesti per il rilascio del codice STP

Le informazioni richieste dalla ASL struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono:

- ✓ nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità.

Qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito¹⁴.

b) La validità e la durata del codice STP

Ha **durata di 6 mesi** ed è **rinnovabile** in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Ha validità su tutto il territorio nazionale.

c) L'esenzione con codice STP

Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (dichiarazione di indigenza), il codice di esenzione X01 per le prestazioni specialistiche che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata e TOT10 per i farmaci.

¹⁴ Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24.03.2000 "la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di documenti di identità alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai fini degli adempimenti dell'art. 4 DPR 394/99 e della rilevazione di casi di malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria."

2. IL CODICE ENI (EUROPEO NON ISCRITTO)

I cittadini dell’Unione Europea presenti sul territorio nazionale, nel caso in cui non hanno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza, sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata. Tuttavia, se impossibilitati a pagare la prestazione perché **indigenti**, previa autocertificazione alla ASL dell’assenza dei requisiti assistenziali e l’autodichiarazione della propria condizione di indigenza, verrà rilasciato un tesserino “codice ENI (Europeo Non Iscritto)”, con validità sul territorio regionale, attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni:

- 1) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

a) I documenti richiesti per il rilascio del codice ENI

Ai fini del rilascio del Codice ENI è necessario esibire i seguenti documenti:

- ✓ Documento di identità;
- ✓ Dichiarazione di effettiva dimora;
- ✓ Dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti, di essere presente stabilmente da più di tre mesi sul territorio italiano, di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni estere e di non avere polizze assicurative;
- ✓ Dichiarazione di indigenza.

b) La validità e la durata del codice ENI

Ha **durata di 6 mesi** ed è **rinnovabile** in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Ha validità su tutto il territorio nazionale.

c) L'esenzione con codice ENI

Anche nel caso di utilizzo del codice ENI, è possibile applicare, a seguito di una dichiarazione (dichiarazione di indigenza), il **codice di esenzione X01** per le prestazioni specialistiche che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata e TOT10 per i farmaci.

APPENDICE: I DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL SSR DEGLI STRANIERI NON UE

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:
➤ <u>Lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo;</u>
➤ <u>Motivi familiari.</u>
DOCUMENTI NECESSARI:
1. <i>Passaporto o documento equipollente;</i>
2. <i>Permesso di soggiorno;</i>
3. <i>Codice fiscale;</i>
4. <i>Autocertificazione di residenza o effettiva dimora.</i>

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:
➤ <u>Attesa occupazione.</u>
DOCUMENTI NECESSARI:
1. <i>Passaporto o documento equipollente;</i>
2. <i>Permesso di soggiorno;</i>
3. <i>Codice fiscale;</i>
4. <i>Autocertificazione di residenza o effettiva dimora;</i>
5. <i>Iscrizione al CPI.</i>

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:
➤ <u>Attesa adozione;</u>
➤ <u>Affidamento.</u>
DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Documento d'identità del genitore;*
2. *Codice Fiscale del minore;*
3. *Stato di famiglia (anche autocertificazione);*
4. *Documentazione attestante affido o adozione.*

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:

- Asilo politico/Rifugiati;
- Asilo umanitario;
- Motivi umanitari;
- Protezione sussidiaria;
- Casi speciali;
- Protezione speciale;
- Protezione sociale;
- Richiesta protezione internazionale;
- Richiesta di asilo;
- Status di apolide;
- Richiesta cittadinanza;
- Familiare non comunitario di cittadino comunitario iscritto al SSR;
- Minori anni 18 non accompagnati;
- Studio;
- Giustizia/motivi giudiziari superiori a 3 mesi.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Permesso di soggiorno;*
2. *Codice fiscale;*
3. *Autocertificazione di residenza o effettiva dimora;*
4. *Documento di identità (se in possesso).*

N.B. I richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale possono essere identificati sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno che riveste, ai sensi dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. 445/2000,

natura di documento di riconoscimento in quanto munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:

- Salute.

DOCUMENTI NECESSARI

1. *Permesso di soggiorno;*
2. *Documento d'identità;*
3. *Codice Fiscale;*
4. *Residenza o dichiarazione di effettiva dimora.*

**N.B. Nella presente casistica rientrano le donne in stato di gravidanza e il padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.*

Nella presente casistica rientrano anche i soggetti con scadenza del precedente PdS e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale

PERMESSO DI SOGGIORNO PER:

- Assistenza a minorenne con svolgimento di regolare attività lavorativa;
- Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa;
- Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa;
- Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Permesso di soggiorno;*
2. *Codice fiscale;*
3. *Autocertificazione di residenza o effettiva dimora;*
4. *Documento identità;*
5. *Documenti comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa (mod. Unilav o C2 storico).*

STRANIERI IN POSSESSO DI

- Carta di soggiorno o soggiornanti di lungo periodo;
- Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Carta di soggiorno;*
2. *Codice fiscale;*
3. *Autocertificazione di residenza o effettiva dimora*

STRANIERI con o senza permesso di soggiorno:

- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori;
- internati negli ospedali psichiatrici giudiziari;
- sottoposti a misure alternative alla pena.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Attestazione dell'istituto penitenziario o Provv. autorità giudiziaria;*
2. *Permesso di soggiorno (se in possesso);*
3. *Codice Fiscale.*

STRANIERI:

- in attesa e nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno;
- in attesa e nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. *Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo PdS (anche ricevuta postale/ricevuta-cedolino questura – mod. c3);*
2. *Documento d'identità;*
3. *Codice Fiscale;*
4. *Residenza o dichiarazione di effettiva dimora.*

N.B. Per i richiedenti protezione internazionale la ricevuta rilasciata dalla Questura al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale (modello C3) costituisce permesso di soggiorno provvisorio con conseguente diritto all'iscrizione S.S.R.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

- ASL - Azienda Sanitaria Locale
- CF - Codice Fiscale
- CIR - Consiglio Italiano Per i Rifugiati
- CPI - Centro per l'impiego
- CSM – Centro Salute Mentale
- DGR - Delibera Giunta Regionale
- DL - Decreto Legislativo
- DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- DP - Decreto del Presidente della Repubblica
- ENI – Europeo Non Iscritto
- GU - Gazzetta Ufficiale
- INMP - Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti
- MMG - Medico di Medicina Generale
- MSNA - Minori stranieri non accompagnati
- OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
- PDS - Permesso di Soggiorno
- PLS - Pediatra di Libera Scelta
- SERD - Servizio per le Dipendenze
- SSN - Sistema Sanitario Nazionale
- SSR - Sistema Sanitario Regionale
- STP - Straniero Temporaneamente Presente
- TEAM - Tessera Europea di Assicurazione di Malattia
- TU - Testo Unico

- UE - Unione Europea

RIFERIMENTI

- Costituzione Italiana art. 10 comma 2 e art. 32 comma 1;
- Legge n. 1228/1954 art. 2 e L. 94/2009 art. 3 commi 38 e 39;
- Legge n. 176/1991 ‘Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo’ e art. 35 co. 3 lett. b) T.U. 286/98;
- Legge n. 40/ 1998 e T.U., art.38 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- D.P.R. 31 agosto 1999 “Regolamento recante le norme d'attuazione del Testo Unico ...”; Articoli sanitari: 42, 43 e 44;
- Circolare Ministro Sanità n°5 del 24 marzo 2000 “Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- D. L. 158/2000 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- L. R. Puglia 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
- Regolamento Regione Puglia n.4 del 2007;
- Circolare Ministero della Salute n. DGRUERI/VI/ 11494 del 19.07.2007 “Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all’Unione europea”;
- D.G.R. Puglia n.405/2009 “Progetto di riorganizzazione della rete consultoriale pugliese e Direttive regionali”;
- Legge Regionale Pugliese n.32 del 2009 “Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”;
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali n. 8489 del 19.04.2009 “Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa”;
- Accordo Stato – Regioni e P.A. n° 255 del 20 dicembre 2012: Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 del 7 febbraio 2013 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome” G.U. Serie Generale, n. 32 del 07 febbraio 2013. Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2013;
- “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR” del 2014;

- D.lgs. 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Circolare del Ministero del lavoro n.5090 del 4/4/2016 “Rifugiati - Esenzione ticket - Condizioni di non occupazione ex art. 19, comma 7 D.Lgs. 150/2015 – chiarimenti”;
- Circolare del Ministero del lavoro n.5090 del 4/4/2016 “Rifugiati - Esenzione ticket - Condizioni di non occupazione ex art. 19, comma 7 D.Lgs. 150/2015 – chiarimenti”;
- Circolare Ministero della Salute, 7 marzo 2017 - (cod. A6273) “Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale. Stranieri richiedenti protezione internazionale. Assistenza sanitaria nelle more del riconoscimento di protezione internazionale”;
- L. 47/2017 Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- Circolare Ministero della Salute DGPROGS 0021901-P del 24 luglio 2019 “chiarimento sulla L. 123/2018”;
- Ministero del lavoro e politiche sociali “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022”;
- Ministero dell’Interno, Circolare 1 aprile 2020 —Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione;
- D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020.